

Roberto **GAROFOLI** - Gian Luigi **GATTA**

# **CODICE PENALE**

*e delle*

# **LEGGI PENALI SPECIALI**

**ANNOTATO CON LA GIURISPRUDENZA**

**XVI edizione**

con il coordinamento di  
Beatrice FRAGASSO e Cecilia PAGELLA

 **Neldiritto  
Editore**

dell'elemento psicologico del reato è sufficiente che il soggetto agente si rappresenti il luogo in cui si introduce come privata dimora, ossia come luogo idoneo a consentire lo svolgimento di attività inerenti alla sfera privata di determinate persone, indipendentemente dalla presenza fisica delle persone stesse al suo interno e dalla consapevolezza di detta presenza. (Fattispecie relativa a furto consumato in una casa temporaneamente disabitata, all'interno della quale vi erano numerosi oggetti, alcuni dei quali preziosi, ivi custoditi dal proprietario). ■ *Cass.*, 23 marzo 2022, n. 15639

In tema di **truffa**, la prova dell'elemento soggettivo, costituito dal **dolo generico, diretto o indiretto**, può desumersi dalle **concrete circostanze** e dalle **modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo**, è possibile risalire alla **sfera intellettuale e volitiva del soggetto**, in modo da evidenziarne la **cosciente volontà e rappresentazione degli elementi oggettivi del reato**, quali **l'inganno, il profitto ed il danno**, anche se preveduti come conseguenze possibili della propria condotta, di cui si sia assunto il rischio di verifica. ■ *Cass.*, 9 settembre 2020, n. 30726

In tema di **violazione dei sigilli**, l'elemento soggettivo del reato è integrato dal **dolo generico**, per la cui sussistenza è sufficiente che il soggetto attivo **si rappresenti e voglia realizzare la violazione dei sigilli apposti per legge o sulla base di un provvedimento dell'autorità competente per garantire la conservazione o l'identità di un bene, senza che sia necessario il fine specifico di recare un *vulnus* alla conservazione o all'identità della cosa sequestrata**. ■ *Cass.*, 20 settembre 2016, n. 1743

Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (art. 2 D.L. n. 463 del 1983, conv. in l. n. 638 del 1983) è integrato, siccome è a **dolo generico, dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, sicché non rileva, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la circostanza che il datore di lavoro attraverso una fase di criticità e destini risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti più urgenti**. ■ *Cass.*, 19 dicembre 2013, n. 3705

■ **Conf.** Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (art. 2, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, conv. in legge 11 novembre 1983, n. 638) è integrato dal dolo generico, ossia dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, che è esclusa da qualsiasi comportamento inadempiente improntato a colpa. ■ *Cass.*, 19 settembre 2012, n. 40365

**L'installatore di uno scaldabagno alimentato a gas metano risponde per colpa della morte dell'utente conseguita al cattivo funzionamento della canna fumaria, ancorché preesistente, della quale al momento dell'installazione egli non abbia verificato appieno la funzionalità**, se non nei limiti impostigli dalla normativa vigente, in quanto la peculiarità del lavoro affidatogli e la pericolosità dell'opera oggetto del medesimo impediscono di ritenere circoscrivibile alla mera indicazione normativa la condotta necessariamente prudentiale e diligente che egli deve osservare, **essendogli invece imposto di porre in essere tutte le cautele necessarie per evitare eventi dannosi prevedibili**. ■ *Cass.*, 13 giugno 2007, n. 34115

#### ■ 18.1. La colpa del direttore d'albergo.

Il **direttore d'albergo** è titolare di una posizione di garanzia per i rischi che possono derivare dalla fruizione dei servizi prestati e non può trasferirla al cliente attraverso il contratto stipulato con il medesimo, nemmeno in relazione a quei pericoli connessi ad un utilizzo non corretto da parte del garantito degli stessi servizi, ma prevedibili dal garante. ■ *Cass.*, 22 ottobre 2008, n. 45698

#### ■ 18.2. La colpa dell'agente di polizia.

Il **raffronto tra l'obbligo di soccorrere i viaggiatori feriti e l'obbligo di segnalazione del pericolo di incidenti stradali dovuti alla grandine, entrambi gravanti in capo all'agente di polizia stradale**, alla luce dei criteri afferenti ai beni tutelati ed alla anticipazione della cautela, conduce a ritenere che il primo obbligo assume, in condizioni normali, una tale preponderanza da eclissare l'altro, tranne che il caso concreto mostri contingenze tanto rilevanti da imporre all'agente la riconsiderazione del naturale ordine delle priorità. ■ *Cass.*, 15 aprile 2009, n. 15869

In caso di conflitto tra doveri collocabili in un definito ordine gerarchico tra loro, **all'agente non possono essere addebitate a titolo di colpa le conseguenze derivanti dalla violazione dell'obbligo cautelare attinente alla tutela del bene giuridico di rango inferiore posta in essere per soddisfare le esigenze di cautela connesse all'interesse di rango superiore**. ■ *Cass.*, 15 aprile 2009, n. 15869

#### ■ 18.3. Colpa del ginecologo.

**Risponde del reato di aborto colposo il ginecologo che, in presenza di una grave sofferenza fetale, non interviene con un parto cesareo per anticipare la nascita del bambino ma rinvia la gestante ad un ulteriore approfondimento diagnostico in cui viene, poi, riscontrata la morte del feto; il decesso intrauterino del feto, infatti, va posto in stretto nesso di causalità con il comportamento gravemente colposo del medico che - per imprudenza e imperizia - non ha correttamente interpretato la portata patologica dei tracciati che evidenziano la sofferenza fetale, omettendo così di disporre il ricovero della partoriente per sottoporla ad immediato cesareo che avrebbe consentito la nascita di un bimbo vivo**. ■ *Cass.*, 21 ottobre 2008, n. 44155

#### ■ 18.4. Attività sportiva.

La verifica della colpevolezza nei delitti colposi di evento nell'ambito delle **competizioni sportive** non si esaurisce nell'accertamento della inosservanza da parte dell'atleta ad una specifica prescrizione del regolamento sportivo, ma deve estendersi alla individuazione di una regola cautelare che assuma rilievo ai fini penali, idonea a definire il comportamento doveroso secondo standard di prudenza e di diligenza che non esorbitino dalle regole del gioco e non si pongano in contrasto con il naturale sviluppo della pratica sportiva, confliggendo al contempo con i principi di correttezza e di lealtà che sovrintendono la competizione sportiva, valutazione questa rimessa al giudice di merito, tenuto conto delle peculiarità del caso concreto, che non risulta suscettibile di sindacato da parte del giudice di legittimità se sorretta da motivazione non contraddittoria e non caratterizzata da manifesta illogicità. ■ *Cass.*, Sez. IV, 03 ottobre 2022, n. 37178

#### ■ 19. Profili processuali.

In tema di **riparazione per l'ingiusta detenzione**, ai fini del **riconoscimento dell'indennizzo** può anche prescindere dalla sussistenza di un **errore giudiziario**, venendo in considerazione soltanto l'**antinomia "strutturale"** tra **custodia e assoluzione**, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'inculpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la "**ratio**" solidaristica che è alla base dell'istituto. ■ *Cass.*, Sez. Un., 28 novembre 2013, n. 51779

## Art. 44 Condizione obiettiva di punibilità

Quando, per la punibilità del reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione [158<sup>2</sup>], il colpevole risponde del reato, anche se l'evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non è da lui voluto.

**SOMMARIO** ■ 1. Nozione e funzione. ■ 2. Condizione obiettiva di punibilità intrinseca. ■ 3. Casistica. ■ 3.1. La sentenza dichiarativa di fallimento.

#### ■ 1. Nozione e funzione.

Le **condizioni di punibilità sono elementi essenziali del reato** – diversi dai suoi elementi costitutivi – senza i quali, il

reato non è punibile. Intanto può configurarsi l'esistenza di una condizione di punibilità in quanto l'avvenimento che la caratterizza stia al di fuori del processo esecutivo del reato, e cioè non si identifichi né con la condotta delittuosa né con le conseguenze lesive di essa. ■ *Cass.*, 8 novembre 1950

I reati la cui punibilità sia dalla legge subordinata ad una **condizione, concomitante o successiva alla esecuzione del fatto** – ad eccezione di quelle aventi una natura estrinseca e prevalentemente processuale, quali la querela, la richiesta e l'istanza – **devono considerarsi consumati al verificarsi della condizione**. ■ *Cass.*, 25 luglio 1973, n. 888;

**Conf.** il reato si consuma con il verificarsi della condizione di punibilità. ■ *Cass.*, 20 agosto 1962

La condizione obbiettiva di punibilità svolge nella economia del reato il ruolo di essere rivelatrice del **bene giuridico che si è voluto tutelare e la cui lesione o messa in pericolo fa scattare la punibilità della condotta tipica** portando a compimento la previsione legislativa. ■ *Cass.*, 25 luglio 1973, n. 888

La condizione obbiettiva di punibilità, quali che siano le incertezze in ordine alla esatta nozione della stessa, risponde alla caratteristica di non fare parte dell'insieme degli elementi necessari per la esistenza del reato, questo inteso come fatto lesivo di un interesse penalmente protetto. ■ *Cass.*, **Sez. Un.**, 25 gennaio 1958, n. 2

### ■ 2. Condizione obbiettiva di punibilità intrinseca.

Il meccanismo di estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro previsto dal d. lg. 19 dicembre 1994 n. 758, prevede all'art. 24 l'adempimento della prescrizione amministrativa da parte del contravventore. **La condotta di inottemperanza all'obbligo di regolarizzazione indicato dall'organo di vigilanza**, purché ascrivibile al soggetto agente quanto meno a titolo colposo, **integra una condizione di punibilità "intrinseca"**, cioè incidente sull'interesse tutelato dalla fattispecie, in quanto il legislatore ha condizionato la punibilità del reato all'ulteriore comportamento del contravventore che non regolarizzi le condizioni di igiene e sicurezza del lavoro, rimuovendo l'offesa arrecata all'interesse protetto. ■ *Cass.*, 22 gennaio 2004, n. 14777

### ■ 3. Casistica.

La natura di condizione obbiettiva di punibilità del **"nocumento"** di cui all'art. 167, d. lgs. 196/2003, fa sì che esso sia un **fattore esterno alla fattispecie delittuosa che è integralmente realizzata dal verificarsi dei suoi elementi costitutivi** (condotta, evento, nesso di causalità ed elemento psichico) ma che diviene punibile solo al verificarsi di questo *quid pluris* che il legislatore definisce "nocumento" e che deve "discendere dal fatto". ■ *Cass.*, 15 giugno 2012, n. 23798

**Nelle contravvenzioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro**, l'inottemperanza da parte del contravventore alle prescrizioni di regolarizzazione impartite dall'organo di vigilanza a norma del d.lg. 19 dicembre 1994 n. 758, costituisce una condizione di punibilità. Ne consegue che è onere del giudice accertare se il contravventore abbia omesso di ottemperare alla prescrizione per negligenza, imprudenza o imperizia o inosservanza di norme regolamentari ovvero se sia stato impossibilitato a ottemperare per caso fortuito o per forza maggiore. ■ *Cass.*, 11 gennaio 2008, n. 8372

In tema di omicidio colposo dovuto a perdita di controllo della guida di un autoveicolo, qualora venga adottata

dall'imputato, a spiegazione del fatto, la tesi difensiva del **malore improvviso** - da intendersi come riconducibile non al caso fortuito di cui all'art. 45 c.p., ma **all'infermità incidente sulla capacità intellettuale e volitiva del soggetto ex art. 88 stesso codice** - rettamente la tesi suddetta viene disattesa dal giudice di merito in assenza di elementi che valgano a renderla concretamente plausibile (in particolare con riguardo all'età - particolarmente giovane nella fattispecie - ed alle condizioni fisio-psichiche dell'imputato ed in presenza, per converso, di elementi a sostegno dell'ipotesi che la perdita di controllo sia stata, invece, dovuta all'intervento di altro, non imprevedibile, fattore quale (nella specie) un improvviso colpo di sonno causato dall'aver dormito poco ed essersi svegliato anzitempo, condizione questa, che avrebbe dovuto indurre il conducente a non porsi alla guida del veicolo ovvero a non proseguire la marcia se non dopo essersi adeguatamente riposato. ■ *Cass.*, 20 maggio 2004, n. 32931

Il dolo che caratterizza il reato di cui all'art. 189 cod. strada (che punisce chiunque comunque coinvolto in un incidente stradale con **danno alle persone**, non ottempera all'obbligo di fermarsi), investe il solo evento dell'incidente che sia collegato ad un proprio comportamento, e non anche il danno alle persone, che al contrario costituisce **condizione di punibilità**. ■ *Cass.*, 13 gennaio 1998, n. 327

### ■ 3.1. La sentenza dichiarativa di fallimento.

In tema di bancarotta, il **momento consumativo dei reati coincide con la pronuncia della sentenza di fallimento nel caso di condotta esaurita anteriormente**, in quanto la declaratoria di fallimento ha natura di elemento costitutivo del reato e non di condizione obbiettiva di punibilità. ■ *Cass.*, 1 marzo 2023, n. 27426

In tema di bancarotta fraudolenta prefallimentare, la **dichiarazione di fallimento, ponendosi come evento estraneo all'offesa tipica e alla sfera di volizione dell'agente, costituisce condizione obbiettiva di punibilità**, che circoscrive l'area di illiceità penale alle sole ipotesi nelle quali alle condotte del debitore, di per sé offensive degli interessi dei creditori in quanto espongono a pericolo la garanzia di soddisfacimento delle loro ragioni, segue la dichiarazione di fallimento. ■ *Cass.*, 12 ottobre 2017, n. 53184

In tema di **bancarotta fraudolenta prefallimentare**, deve attribuirsi alla dichiarazione di fallimento la natura di **condizione obbiettiva di punibilità** di condotte che, tuttavia, per assumere rilievo penale sotto il profilo soggettivo, pur non richiedendosi che siano accompagnate dalla consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa e dalla finalità di arrecare pregiudizio ai creditori, devono però essere connotate da **"indici di fraudolenza"** che ne rivelino l'anomalia rispetto ai normali criteri di gestione di un'impresa, quindi, la riconoscibile, concreta pericolosità per la salvaguardia degli interessi dei creditori. ■ *Cass.*, 12 ottobre 2017, n. 53184

In tema di **bancarotta prefallimentare, dalla natura di condizione obbiettiva di punibilità della dichiarazione di fallimento deriva che il luogo e il tempo della commissione del reato, ai fini della determinazione della competenza territoriale, dei tempi di prescrizione e del calcolo del termine di efficacia dell'amnistia o dell'indulto, coincidono con quelli della sentenza di fallimento**. ■ *Cass.*, 8 febbraio 2017, n. 13910; **conf. Cass.**, 9 dicembre 2014, n. 17084; **Sez. Un.**, 28 febbraio 2008, n. 19601

## Art. 45 Caso fortuito o forza maggiore

Non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore.

**SOMMARIO** ■ 1. Il caso fortuito ■ 2. Applicazioni in tema di caso fortuito. ■ 2.1. Circolazione stradale. ■ 2.2. Il contratto di "skipass" ■ 2.3. Infortuni sul lavoro. ■ 3. La forza maggiore. ■ 4. Applicazioni in tema di forza maggiore. ■ 4.1. Reati tributari ■ 4.2. Obblighi di assistenza familiare. ■ 4.3. Sicurezza sul lavoro. ■ 5. Differenza tra caso fortuito e forza maggiore. ■ 6. L'onere probatorio.

### ■ 1. Il caso fortuito.

Non costituisce caso fortuito, tale da escludere la punibilità dell'agente, il **preteso fraintendimento fra imputato e difensore di fiducia costituenti il presupposto della restitui-**

**zione in termini**. ■ *Cass.*, 25 maggio 2022, n. 20244

Non costituisce **caso fortuito**, tale da escludere la punibilità dell'agente, quello cui lo stesso abbia dato causa con la sua **condotta negligente o imprudente**. ■ *Cass.*, 14 luglio 2015, n. 36883; **conf. Cass.**, 25 febbraio 2010, n. 10823

Il caso fortuito si realizza quando un **fattore causale, sopravvenuto, concomitante o preesistente ed indipendente dalla condotta del soggetto renda eccezionalmente possibile il verificarsi di un evento, assolutamente non prevedibile e non evitabile**. ■ *Cass.*, 19 marzo 2015, n. 15713

Il caso fortuito consiste in **quell'avvenimento impreveduto e imprevedibile che si inserisce d'improvviso nell'azione**

del soggetto e non può in alcun modo, nemmeno a titolo di colpa, farsi risalire all'attività psichica dell'agente. ■ *Cass.*, 17 ottobre 2013, n. 1500; conf. *Cass.*, 19 dicembre 2012, n. 6982

Non sono riconducibili a caso fortuito gli incidenti sul lavoro determinati da colpa del lavoratore, poiché le prescrizioni poste a tutela dei lavoratori mirano a garantire l'incolumità degli stessi anche nell'ipotesi in cui, per stanchezza, imprudenza, inosservanza di istruzioni, malore od altro, essi si siano venuti a trovare in situazione di particolare pericolo. ■ *Cass.*, 1 dicembre 2009, n. 4917

Secondo il disposto dell'art. 45 c.p., il caso fortuito presuppone l'esistenza di un comportamento umano, attivo o negativo, cui è eziologicamente riconducibile la produzione dell'evento, del quale peraltro l'agente non risponde per l'intervento di un fattore causale imprevedibile che esclude la sussistenza dell'elemento psicologico. In altri termini, il caso fortuito si verifica quando sussiste il "nesso di causalità materiale" tra la condotta e l'evento, ma difetta la colpa, in quanto l'agente non ha causato l'evento per sua negligenza o imprudenza: l'esimente, in sostanza, in tanto può sussistere in quanto si sia verificato un fatto assolutamente improvviso, imprevedibile e non evitabile dal soggetto, il quale, pur facendo uso di ogni diligenza, risulti essere stato impedito di adeguare la propria azione alla situazione creatasi, rendendo fatale la verificazione dell'evento al quale l'agente viene a dare quindi un contributo causale meramente fisico, in assenza di colpa; mentre l'esimente va esclusa allorché possa essere attribuita all'agente, in relazione all'evento verificatosi, una, pur minima, colpa. ■ *Cass.*, 17 ottobre 2007, n. 5096

## ■ 2. Applicazioni in tema di caso fortuito.

### ■ 2.1. Circolazione stradale.

In tema di reati stradali, nel caso in cui un individuo si ponga alla guida di un veicolo e causi un sinistro in conseguenza di una patologia a lui nota, non si può configurare l'ipotesi del caso fortuito. Invero, in tale contesto l'evento - lesivo o mortale - risulta essere prevedibile, con conseguente sussistenza della responsabilità penale a titolo di colpa. □ *Cass.*, 20 luglio 2022, n. 28435

Il bisogno fisiologico deve essere inquadrato in quel concetto di "malessere" fisico che, sulla base del combinato disposto della lett. d) del comma 1 dell'art. 157 c.d.s., con il comma 5 dell'art. 176 c.d.s., giustifica la sosta sulla corsia di emergenza durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali. Infatti, il malessere non si esaurisce solo nella nozione d'infermità incidente sulla capacità intellettuale e volitiva del soggetto, ex art. 88 c.p., o nell'ipotesi di caso fortuito, ex art. 45 c.p., bensì nel più generale concetto di disagio e finanche di incoercibile necessità fisica, anche transitoria, che non consente di proseguire la guida con il dovuto livello di attenzione. ■ *Cass.*, 19 febbraio 2019, n. 13124

In tema di omicidio colposo determinato dalla perdita di controllo di un autoveicolo, nel caso in cui venga prospettata dalla difesa la tesi del malore improvviso - da inquadrarsi nella nozione di infermità incidente sulla capacità intellettuale e volitiva del soggetto, come prevista dall'art. 88 c.p., il giudice di merito può correttamente disattenderla quando manichino elementi concreti capaci di renderla plausibile e siano presenti elementi idonei a far ritenere che la perdita di controllo di un veicolo sia stata determinata invece da un altro fattore non imprevedibile, che avrebbe dovuto indurre il conducente a desistere dalla guida. ■ *Cass.*, 24 maggio 2018, n. 27410

In tema di circolazione stradale, l'abbagliamento da raggi solari del conducente di un automezzo non integra un caso fortuito e, pertanto, non esclude la penale responsabilità per i danni che ne siano derivati alle persone. In una tale situazione (di abbagliamento) il conducente è tenuto a ridurre la velocità e anche ad interrompere la marcia, adottando opportune cautele onde non creare intralcio alla circolazione ovvero l'insorgere di altri pericoli, ed attendere di superare gli effetti del fenomeno impeditivo della visibilità. ■ *Cass.*, 21 febbraio 2018, n. 17390; conf. *Cass.*, 2 ottobre 2014, n. 52649

In tema di circolazione stradale e di responsabilità del conducente del veicolo, il malore improvviso dello stesso rientra nell'ambito dei fattori incidenti sulla capacità di intendere e di volere e non nel "caso fortuito" di cui all'art.

45 c.p., trattandosi pur sempre di una infermità, ovvero di uno stato morboso, ancorché transitorio, ascrivibile alla previsione dell'art. 88 c.p. In altri termini, il malore improvviso non è ascrivibile alla categoria del caso fortuito, giacché questo, descrivendo una fattispecie in cui il soggetto, psicologicamente, non risponde per l'intervento del fattore causale imprevedibile, presuppone pur sempre un'azione umana cosciente e volontaria, mentre il malore improvviso esclude tali connotazioni di coscienza e volontarietà, non realizzando quelle "condizioni minime" che l'art. 42 c.p. richiede perché un fatto umano, astrattamente costitutivo di reato, divenga penalmente rilevante. ■ *Cass.*, 14 febbraio 2013, n. 9172

Nel concetto di "malessere fisico" che, ai sensi dell'art. 157, comma 1, lett. d), c. strad., giustifica la sosta del veicolo sulla corsia di emergenza, devono intendersi anche la stanchezza ed il torpore premonitori del "colpo di sonno", posto che il termine di "malessere" non può esaurirsi nella nozione di infermità incidente sulla capacità intellettuale e volitiva del soggetto come prevista dall'art. 88 c.p. o nell'ipotesi di caso fortuito di cui all'art. 45 c.p., bensì nel lato concetto di disagio e finanche di incoercibile necessità fisica anche transitoria che non consente di proseguire la guida con il dovuto livello di attenzione. ■ *Cass.*, 13 marzo 2012, n. 19170

In tema di circolazione stradale e di responsabilità del conducente di autoveicolo, il malore del guidatore repentinamente ed improvvisamente insorto è pur sempre un'infermità, ovvero uno stato morboso, ancorché transitorio, ascrivibile alla previsione di cui all'art. 88 c.p.: esso non incide sulla potenzialità intellettuale e volitiva del soggetto, ma, con la perdita o il grave perturbamento della coscienza, spezza il collegamento tra il comportamento del soggetto medesimo e le funzioni psichiche che allo stesso presidono, determinando così movimenti o stati di inerzia corporea inconsapevoli ed automatici, cioè privi dei caratteri tipici della condotta, secondo lo schema dell'art. 42 c.p. Ne consegue che il malore improvviso non è ascrivibile alla categoria del caso fortuito, di cui all'art. 45 c.p., giacché questo presuppone pur sempre un'azione umana cosciente e volontaria, mentre il malore improvviso esclude tali connotazioni di coscienza e volontarietà, non realizzando così quelle condizioni minime che l'art. 42 c.p. richiede perché un fatto umano, astrattamente costitutivo di reato, divenga penalmente rilevante. Ne consegue che una volta dedotta la circostanza, il giudice deve valutare la configurabilità o meno della capacità di intendere e di volere dell'imputato che la eccepisce. ■ *Cass.*, 20 maggio 2004, n. 32931

In tema di omicidio colposo dovuto a perdita di controllo della guida di un autoveicolo, qualora venga addotta dall'imputato, a spiegazione del fatto, la tesi difensiva del malore improvviso - da intendersi come riconducibile non al caso fortuito di cui all'art. 45 c.p., ma all'infermità incidente sulla capacità intellettuale e volitiva del soggetto ex art. 88 stesso codice - rettamente la tesi suddetta viene disattesa dal giudice di merito in assenza di elementi che valgano a renderla concretamente plausibile (in particolare con riguardo all'età - particolarmente giovane nella fattispecie - ed alle condizioni fisio-psichiche dell'imputato) ed in presenza, per converso, di elementi a sostegno dell'ipotesi che la perdita di controllo sia stata, invece, dovuta all'intervento di altro, non imprevedibile, fattore quale (nella specie) un improvviso colpo di sonno causato dall'aver dormito poco ed essersi svegliato anzitempo, condizione questa, che avrebbe dovuto indurre il conducente a non porsi alla guida del veicolo ovvero a non proseguire la marcia se non dopo essersi adeguatamente riposato. ■ *Cass.*, 20 maggio 2004, n. 32931; conf. *Cass.*, 30 ottobre 2001, n. 41097

In tema di omicidio colposo determinato dalla perdita di controllo di un autoveicolo, qualora venga prospettata dall'imputato la tesi difensiva del malore improvviso - da inquadrarsi nella nozione di infermità incidente sulla capacità intellettuale e volitiva del soggetto come prevista dall'art. 88 c.p. e non all'ipotesi di caso fortuito di cui all'art. 45 stesso codice - il giudice di merito può correttamente disattenderla in assenza di elementi concreti capaci di renderla plausibile (ad esempio l'età o le condizioni psico-fisiche dell'imputato) ed in presenza, peraltro, di elementi idonei a far ritenere che la perdita di controllo del veicolo sia stata determinata da un